



**NORME TARIFFARIE
FONDIARIA-SAI
PER LA GARANZIA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)**

**VEICOLI A MOTORE
E NATANTI**

**In vigore
dall'1/10/2013 al 30/09/2014**

Mod. 1.11129.3 – Edizione 10/2013

Unipol
GRUPPO



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fonditaria-sai.it

Direzione Firenze

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

INDICE

Norme comuni	pag. 1
<u>VEICOLI A MOTORE</u>	
Norme comuni per i veicoli a motore	pag. 2
Settori I e II - Autovetture, Autotassametri ed Autoveicoli per trasporto promiscuo	pag. 16
Settore III - Autobus e Filobus	pag. 26
Settore IV - Veicoli a motore e rimorchi destinati al trasporto di cose, Quadricicli per trasporto di cose	pag. 30
Settore V - Motocicli, Motocarrozette, Ciclomotori per trasporto di persone, Motoslitte, Quadricicli per trasporto di persone	pag. 44
Settore VI - Macchine operatrici e carrelli	pag. 50
Settore VII - Macchine agricole	pag. 54
<u>NATANTI, IMBARCAZIONI E MOTORI AMOVIBILI</u>	
Norme comuni per natanti, imbarcazioni e motori amovibili	pag. 58
Settore I - TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MOTORE (amovibile e/o inamovibile), COME DEFINITE ALL'ART.1, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 luglio 2003, n.172 - UNITA' ADIBITE AD USO PRIVATO DIVERSE DAL DIPORTO FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA, MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI - MOTORI AMOVIBILI DI QUALSIASI POTENZA	pag. 59
Settore II - UNITA' FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA ADIBITE AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE (ESCLUSE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO), MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 CV FISCALI	pag. 62

NORME COMUNI

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

N.B. Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; non comprendono invece le imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, salvo diversa aliquota deliberata dalla Provincia ai sensi del D.LGS. n° 68 del 6 maggio 2011).

Importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:

premio RCA di seguito indicato x 0,0950226

Unità di misura legali

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del "Sistema internazionale delle unità di misura" (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle "legali" (es. giorni, kg).

Variabile tariffaria "sesso"

Ai fini della determinazione dei premi assicurativi non viene più considerata la variabile tariffaria "sesso", così come è stato previsto dalla Sentenza dell'1/3/2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5 paragrafo 2 della Direttiva 2004/113/CE.

NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE

DEFINIZIONI

- *AUTOVETTURE*: articolo 54, lettera a - Codice della strada
- *AUTOBUS*: articolo 54, lettera b - Codice della strada
- *AUTOCARRI*: articolo 54, lettera d - Codice della strada
- *CICLOMOTORI*: articolo 52 - Codice della strada
- *CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI COSE*: articolo 52/2 - Codice della strada
- *MOTOCICLI*: articolo 53, lettera a - Codice della strada
- *MOTOCARRI*: articolo 53/d - Codice della strada
- *MOTOTRATTORI*: articolo 53/e - Codice della strada
- *MACCHINE OPERATRICI*: articolo 58 - Codice della strada
- *CARRELLI*: articolo 58/2, lettera c - Codice della strada
- *MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI*: articolo 57, lettera a - Codice della strada
- *MACCHINE AGRICOLE TRAINATE*: articolo 57, lettera b - Codice della strada
- *RIMORCHI AGRICOLI*: articolo 57, lettera b/2 - Codice della strada
- *RIMORCHI*: articolo 56 - Codice della strada
- *SEMIRIMORCHI*: articolo 56/3 - Codice della strada
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80Km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 Kw
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw
- *QUADRICICLI LEGGERI*: decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 Kw per gli altri tipi di motore
- *MOTOSLITTE*: circolare del Min. dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innervato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione
- *GATTI DELLE NEVI*: Veicoli a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve

1. DURATA DEI CONTRATTI

Non sono ammesse durate maggiori di un anno (360 giorni) più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

2. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15% del premio annuo**.

Per i veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV, la maggiorazione da applicare sul premio RCA è invece pari al 30% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (180 giorni).

3. PREMIO E FRAZIONAMENTO

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimestrale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

4. TARGHE PROVA

(autorizzazione per la circolazione di prova – Art. 98 del Codice della Strada)

Per le Targhe Prova la tariffa da applicare è la Tariffa Fissa senza tuttavia l'applicazione del Peius in caso di sinistro. La Compagnia, su richiesta del Contraente, si riserva di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio. Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia Fondiaria-SAI.

5. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (Art. 10, primo comma, del Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008)

La polizza assicurativa deve avere una durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via. La Compagnia, su richiesta del Contraente, si riserva di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio. Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia Fondiaria-SAI.

6. **VEICOLI USATI POSTI IN CIRCOLAZIONE DA COMMERCianti PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE (Polizza "5 giorni") – esclusi i ciclomotori ed i veicoli muniti di targa PROVA.**

(Art. 10, secondo e terzo comma, del Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008)

La stipulazione di nuovi contratti è Riservata alla Direzione.

Per il rinnovo dei contratti già in portafoglio dovranno essere applicati i seguenti premi:

<i>Massimale EUR 6.000.000,00 PER SINISTRO</i>	
<i>Premio per veicolo e per periodo di 5 giorni (<u>veicoli in genere</u>)</i>	EUR 34,10
<i>Premio per veicolo e per periodo di 5 giorni (<u>autobus e rimorchi di autobus</u>)</i>	EUR 57,20

Il premio minimo per ogni periodo assicurativo annuo non può essere inferiore a EUR 825.

NON SI POSSONO INSERIRE IN COPERTURA VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE.

7. **VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO/VEICOLI D'EPOCA** (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT [*Albo Auto Storiche FIAT*], Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri [*Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.*] e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana)

a) Contratti di durata pari a 10 giorni
(Codice Convenzione AJ440)

Vengono applicati i seguenti premi:

MASSIMALI	PREMIO PER AUTOVETTURE	PREMIO PER MOTOCICLI
<i>EUR 7.746.853,49 per sinistro</i>	EUR 33,60	EUR 26,30
<i>EUR 10.329.137,98 per sinistro</i>	EUR 33,80	EUR 26,50

Non e' prestabile la Condizione aggiuntiva "U".

b) Contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno
(Codice Convenzione AJ440)

Nel caso di contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno si applicano i premi calcolati come al punto 2 - Polizze di durata inferiore ad un anno - fermi restando i premi minimi e massimi riportati al successivo punto c).

Non e' prestabile la Condizione aggiuntiva "U".

c) Contratti di durata uguale o superiore ad un anno (360 giorni)

Autovetture	
<p>Codice Convenzione Divisione SAI: 0555</p> <p>Codice Convenzione Divisione FONDIARIA: F1100</p> <p>Solo per il portafoglio; non sono possibili nuove emissioni dopo il 31/8/2011</p>	<p>Codice Convenzione Fondiaria-SAI: AJ440</p> <p>Per le nuove emissioni dall'1/9/2011 e relativi rinnovi o sostituzioni alla scadenza annuale</p> <p><u>Solo veicoli con almeno 20 anni (7.200 giorni) dalla data di costruzione.</u></p>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.); • autovetture non iscritte in alcuno dei sopraccitati registri ma con almeno 30 anni (10.800 giorni) dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto alle autovetture; <p>sconto del 45% sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 110 ed un premio annuo massimo di EUR 290.</p> <p>Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.</p>	<p>Per <i>autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.)</i> e' previsto uno sconto del 60% sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 70 ed un premio annuo massimo di EUR 225.</p> <p>Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.</p>

Motocicli e motocarrozette	
<p>Codice Convenzione Divisione SAI: 0555</p> <p>Codice Convenzione Divisione FONDIARIA: F1100</p> <p><u>Solo per il portafoglio; non sono possibili nuove emissioni dopo il 31/8/2011</u></p>	<p>Codice Convenzione Fondiaria-SAI: AJ440</p> <p><u>Per le nuove emissioni dall'1/9/2011 e relativi rinnovi o sostituzioni alla scadenza annuale</u></p> <p><u>Solo veicoli con almeno 20 anni (7.200 giorni) dalla data di costruzione.</u></p>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.); • motocicli e motocarrozette non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 20 anni (7.200 giorni) dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto ai motocicli; <p>sconto del 30% sulla tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 90 ed un premio annuo massimo di EUR 200.</p> <p>Per i rimanenti motocicli e motocarrozette si applica la tariffa in vigore.</p>	<p>Per <i>motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.)</i> e' previsto uno sconto del 45% sulla tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di EUR 70 ed un premio annuo massimo di EUR 130.</p> <p>Per i nuovi contratti stipulati a partire dall'1/6/2013 non e' prestabile la Condizione aggiuntiva "U".</p> <p>Per i rimanenti motocicli e motocarrozette si applica la tariffa in vigore.</p>

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare CS (***Autoveicoli e Motoveicoli di interesse storico o collezionistico***)

Il premio da percepire è pari al 10% di quello applicabile in base alla Tariffa Bonus/Malus del Comune di residenza del proprietario del veicolo con il minimo di euro 154,00.

8. POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Per parchi costituiti da almeno 15 veicoli, tutti intestati allo stesso Contraente (o locati alla stessa società locataria) la Compagnia si riserva di stipulare, su richiesta del Contraente, polizze amministrata a Libro Matricola e di stabilire, di volta in volta, le condizioni di premio. Per avere maggiori delucidazioni si rivolga alla Sua Agenzia Fondiaria-SAI.

9. TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE

. Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico/massa massima sino a 35q.li (3.500 kg), o 45 q.li (4.500 kg) se a trazione elettrica o a batteria, e con un massimo di 9 posti (compreso quello del conducente):

si applicano i premi previsti per le autovetture.

. Motoveicoli destinati al trasporto promiscuo:

si applicano i premi previsti per i motocicli.

N.B. Gli autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 54 lett. F del Codice della Strada) fino a 9 posti compreso quello del conducente destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie rientrano nei Settori I e II.

10. TARGHE PARTICOLARI

I premi relativi ai veicoli targati, EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati nella tariffa RCA per il **coefficiente 0,9049774**.

Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti, indicati nella tariffa RCA.

11. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE

Libri Matricola

Sono **Riservate alla Direzione** le emissioni di polizze Libro Matricola.

Altri contratti Riservati alla Direzione (polizze singole o Libro Matricola)

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare è **Riservata alla Direzione**:

- rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara o in seguito a successiva trattativa privata qualora la gara non avesse avuto esito positivo nell'assegnazione del rischio;
- parchi superiori a 10 veicoli di proprietà dello stesso Ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano o a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere o di proprietà di una stessa Azienda Ospedaliera;
- trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione (*Art. 10, secondo e terzo comma, del Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008*);
- applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore;
- targhe extra-UE.

12. APPLICAZIONE DI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso degli più sconti tecnici e dei sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. I sovrappremi previsti dalle Condizioni Aggiuntive si applicano, ciascuno separatamente, sul premio base previsto per il veicolo.

13. GARANZIE SUPPLEMENTARI PER LA CIRCOLAZIONE IN SPAGNA (cauzione penale e cauzione civile)

Solo per i contratti in corso presso la Compagnia che prevedono

l'applicazione di condizioni contrattuali anteriori a quelle del prodotto Nuova 1^a Global:

<i>Durata</i>	<i>Premio</i>
<i>un mese (30 giorni)</i>	EUR 6,00
<i>per oltre un mese (30 giorni) e fino a sei mesi (180 giorni)</i>	EUR 8,00
<i>per oltre sei mesi (180 giorni) e fino ad un anno</i>	EUR 11,00

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI	
<i>Condizione Speciale</i>	<i>Veicoli per i quali opera la Condizione Speciale se richiamata in polizza</i> <i>(*gli importi delle relative franchigie –se presenti-sono riportati nel Prontuario premi RCA).</i>
E Franchigia Fissa ed Assoluta	Veicoli del Settore I e II concedibile solo per le autovetture assicurate con polizza amministrata a Libro Matricola. Veicoli del Settore III *Autobus, Filoveicoli, Autosnodati e relativi rimorchi. Veicoli del Settore IV *Autoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Ciclomotori e motoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Rimorchi di autoveicoli destinati al trasporto di cose, adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici.
F Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta*	Veicoli del Settore I e II Autovetture, Autotassametri, Veicoli destinati al trasporto promiscuo.
G Maggiorazione del premio per sinistrosità Peius	Veicoli del Settore IV Veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i ciclomotori - e relativi rimorchi. Veicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici - esclusi i ciclomotori – e relativi rimorchi.
H Bonus Malus Due Ruote e Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta*	Veicoli del Settore IV Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto di cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore V Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motocicli, Quadricicli per trasporto di persone, Motocarrozze, Motoslitte.
L Bonus Malus Grandi Ruote e Bonus Malus Grandi Ruote con Franchigia fissa ed assoluta*	Veicoli del Settore III Autobus, Filoveicoli, Autosnodati. Veicoli del Settore IV Autocarri, Trattori stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore VI Macchine operatrici. Veicoli del Settore VII Macchine agricole.
LT Bonus Malus Lavoro e Trasporto e Bonus Malus Lavoro e Trasporto con Franchigia fissa ed assoluta*	Veicoli del Settore III Autobus, Filoveicoli, Autosnodati. Veicoli del Settore IV Autocarri, Trattori stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore VI Macchine operatrici. Veicoli del Settore VII Macchine agricole.

Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani")

Sono individuati come **veicoli della stessa tipologia** per i quali è possibile applicare la Legge 2 aprile 2007, n. 40 ("Bersani"), quelli riportati nella medesima casella della seguente Tabella:

Autovettura/autoveicolo ad uso promiscuo/autotassametro
Autobus/filoveicolo/autosnodato
Autocarro/trattore stradale/autotreno/autoarticolato/mezzo d'opera
Autoveicolo per uso speciale
Ciclomotore trasporto cose/motocarro trasporto cose/mototrattore trasporto cose/quadriciclo trasporto cose
Ciclomotore/quadriclo leggero
Motociclo trasporto persone/motocarozzetta trasporto persone/motoslitta trasporto persone/quadriciclo trasporto persone
Macchina operatrice
Macchina agricola

**POLIZZA AUTO PRESTO & BENE
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI (SETTORI I e II)
RISARCIMENTO DEL DANNO IN "FORMA SPECIFICA"
(art. 20 delle CGA)**

Per le polizze che prevedono l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui al prodotto Nuova 1a Global – Ediz. 1/2007 e successive, nel caso in cui il "Contraente" della polizza sia anche il "Proprietario" del veicolo assicurato, lo stesso, all'atto della stipulazione e/o del rinnovo del contratto, potrà avvalersi della facoltà di dichiarare in polizza di optare per il **risarcimento del danno in "forma specifica"** (per i sinistri che rientrano nell'applicazione della procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) avvalendosi del centro di autoriparazione indicato da Fondiaria-SAI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene. In tal caso potrà usufruire della **riduzione di premio pari al:**

- **0,5%** nelle Regioni Campania, Puglia, Sicilia, Calabria
- **2,5%** sul resto del territorio.

☞ Se aderisce ad una convenzione ed in presenza in polizza di un codice convenzione *che preveda uno sconto RCA* ovvero in caso di polizza a Libro Matricola potrà usufruire della **riduzione di premio pari al:**

- **0,3%** nelle Regioni Campania, Puglia, Sicilia, Calabria
- **1,3%** sul resto del territorio.

Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* – a giudizio di FONDIARIA-SAI – non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno.

N.B. La riduzione del premio del 3% prevista per gli assicurati che, optando per il risarcimento del danno in “forma specifica”, nel rispetto delle norme sopraindicate, hanno dichiarato in polizza di avvalersi delle “carrozzerie convenzionate”, sarà mantenuta solo per il rinnovo dei contratti in corso che già la prevedono.

Per questi contratti, in caso di sostituzione di polizza con variazione della residenza del proprietario/locatario o con variazione del modello di veicolo assicurato, occorrerà verificare l’elenco riportato nelle Norme Tariffarie vigenti al momento dell’inserimento in polizza della dichiarazione sopraindicata, contenente le marche dei veicoli e le province che sono escluse da tale forma di risarcimento del danno.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

1. Obbligo di indicazione della classe CU sulle attestazioni di rischio

Con il **Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006**, l’Istituto ha stabilito che, a fare data dal **1° gennaio 2007**, le Imprese sono tenute ad indicare nelle attestazioni sullo stato del rischio la **classe di conversione universale (“CU”)** per **tutti** i contratti che siano stati stipulati sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del *Periodo di osservazione* (comprese le forme tariffarie miste con franchigia).


N.B. Sono pertanto esclusi i veicoli assicurati nella formula “Con Franchigia Fissa ed Assoluta”.


2. Criteri di individuazione della classe di merito CU


2.1 Individuazione della classe CU

a. Veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia


Le polizze di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli assicurati nella formula “Con Franchigia Fissa ed Assoluta”, devono essere assegnate alla classe CU.

 Restano invariate le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza).

 Salvo che sia esplicitamente indicato il contrario nelle CGA e/o nelle Norme Tariffarie, la determinazione della classe di merito di assegnazione CU non influisce nella determinazione del premio e/o della classe di merito di assegnazione della Compagnia.


 Per tutti i veicoli *interessati* per i quali NON è attualmente prevista una classe "CIP" o una classe "CU", è necessario individuare la classe di conversione universale, cui devono essere assegnati.

Quest'ultima deve essere individuata seguendo i seguenti criteri:


 la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: → non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
→ **non si considera l'anno in corso.**

 Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, **provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.**

Esempio:

 rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9;

- ⇒ rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con responsabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- ⇒ rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11;
- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).

b. Veicoli già assicurati presso altra Impresa

Ferme le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli *interessati* devono essere assegnati anche alla classe "CU".

1. Se l'attestato di rischio riporta l'indicazione della classe "CU", tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza ➔ nel corso del 2013 per i veicoli appartenenti ai Settori III – IV (esclusi i ciclomotori) – VI e VII la classe CU riportata nelle attestazioni **non può essere inferiore alla classe 3 (*)** (nel corso del 2014 alla classe 2 e così via) in quanto introdotta per la prima volta nel 2007 con il Regolamento Isvap n.4/2006.
2. Qualora l'attestato di rischio fosse privo di tale indicazione (**), la classe di merito di assegnazione "CU" dovrà essere determinata con le stesse modalità previste nel caso di "veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia" (Vds. precedente punto a.).
3. In mancanza di attestazione di rischio (salvo quanto previsto per i veicoli assicurati con polizza "temporanea") il contratto è assegnato alla classe CU 18.

(*) in caso contrario, l'attestato deve ritenersi inefficace e non può essere utilizzato per l'assunzione del rischio.

() in tal caso l'attestato deve ritenersi comunque regolare.** Il nuovo assicuratore deve infatti determinarla autonomamente con le modalità sopraindicate (Vds. Punto 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU).

2.2 Evoluzione della classe CU

Per le annualità successive, per tutti i veicoli *interessati*, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avverrà in base alle regole evolutive previste dalla Tabella 2 – *Classe di collocazione CU in base ai*

sinistri osservati di cui all'Allegato 2 del Regolamento ISVAP 4/2006 (mutuate dalla clausola *Bonus/Malus Autovetture* contenuta nell'ultimo provvedimento CIP n. 10/1993).

TABELLA 2 - *Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati*

Classe di merito	Classe di merito di assegnazione in base ai <i>Sinistri "osservati"</i>				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Regole di corrispondenza

1. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Compagnie non devono incidere sull'evoluzione delle classi CU.
2. Le Compagnie sono tenute ad adottare un "**doppio binario**": uno per le classi interne previste dalle Imprese ed uno per le classi CU.
3. Ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica **Tabella di corrispondenza** (disponibile all'interno dei punti di vendita e sul sito Internet della Compagnia, nell'ambito del preventivatore on line) da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa (Vds. *Allegati 1, 2 e 3*).

SETTORI I e II

AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
(Art. 54 Lett. f del Codice della Strada)

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- Autovetture assicurate in precedenza nella forma "con franchigia" o in un'altra forma diversa dal "bonus/malus"
- Bonus/Malus speciale per Aziende
- Autovetture già assicurate con la Divisione Sai con classe di provenienza e di assegnazione Sai 1
- Autovetture già assicurate con la Divisione Fondiaria con classe di assegnazione da B1 a B5
- Autovetture già assicurate con Fondiaria-SAI con classe di assegnazione da S1 a S6
- Autovetture già assicurate con altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1
- Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- Veicolo già assicurato all'estero
- Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- Cambio del Settore Tariffario

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per le autovetture assicurate nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA 1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n° 10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

CLIENTI SAIPU'

Si definiscono CLIENTI SAIPU' i contraenti che:

- a. hanno già in corso un contratto assicurativo R.C. Auto con FONDIARIA-SAI/ Divisione SAI e che
- b. provenendo da una classe di merito Bonus/Malus FONDIARIA - SAI: 1, all'atto del rinnovo del contratto sono assegnati alla classe di merito Bonus/Malus FONDIARIA - SAI: 1, purché dalla tabella della sinistrosità pregressa non risultino interessate da uno o più sinistri sinistri entrambe le annualità: quella in corso e quella precedente. E' inoltre applicabile nel caso in cui sia interessata da uno o più sinistri una sola delle due annualità. In ogni caso non si tiene conto dei sinistri riservati a cose.

AUTOVETTURE ASSICURATE IN PRECEDENZA NELLA FORMA "CON FRANCHIGIA" O IN UN'ALTRA FORMA DIVERSA DAL "BONUS/MALUS"

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio; se quest'ultimo non contiene tale indicazione, in alternativa, alle seguenti classi Bonus/Malus:

. classe 9:

se dalla TABELLA DELLA SINISTROSITA' PREGRESSA riportata sull'attestazione di rischio relativa al precedente contratto che non risulta scaduto da più di un

anno (360 giorni) non risulta alcun sinistro, né pagato né riservato.
Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) equivalgono a zero sinistri.

. classe 13:
in tutti gli altri casi.

La classe di merito CU è quella indicata nell'attestato di rischio; in caso contrario, è determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

BONUS/MALUS SPECIALE PER AZIENDE

(riservato esclusivamente ad aziende, enti e persone giuridiche in genere proprietari/locatari di autovetture ad uso privato o di autoveicoli ad uso promiscuo)

1) All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo per i quali è in corso con FONDIARIA - SAI una polizza in classe di merito inferiore o uguale alla 5,

viene inserita **nella classe di merito 9.**

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato / autoveicolo ad uso promiscuo per i quali è in corso con FONDIARIA - SAI una polizza in classe di merito compresa tra la 6 e la 11,

viene inserita **nella classe di merito 11.**

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI GIA' ASSICURATI CON LA DIVISIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE SAI 1

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione NUOVA1^aGLOBAL stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è quella prevista dalla seguente Tabella per i veicoli già assicurati con Polizza FONDIARIA–SAI DIVISIONE SAI nella formula Bonus/Malus con classe di provenienza 1 e di assegnazione SAI 1:

Numero di anni di permanenza in classe di merito 1 FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI	Classe di merito di assegnazione
5 e più	S5
4	S4
3	S3
2	S2
1	S1

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI GIA' ASSICURATI CON LA DIVISIONE FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione NUOVA1^aGLOBAL stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è quella prevista dalla seguente Tabella per i veicoli già assicurati con FONDIARIA–SAI DIVISIONE FONDIARIA nella formula Bonus/Malus con classe di assegnazione da B1 a B5:

Classe di assegnazione indicata sull'attestato FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA	Classe di merito di assegnazione
B5	S6
B4	S5
B3	S4
B2	S3
B1	S2

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

AFFARI NUOVI

Le autovetture e gli autotassametri già assicurati presso altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 vengono assegnati alla CLASSE S1 in caso di zero sinistri negli **ultimi 2 anni (720 giorni)** (ovvero nell'annualità in corso e nell'annualità precedente).

Non sono considerati anni con zero sinistri quelli per i quali la tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato di rischio riporta le sigle N/A o N/D.

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO

1) All'atto della stipulazione del contratto l'autovettura o l'autotassametro aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con

FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **8**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto l'autovettura o l'autotassametro aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,
- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **10**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI

Si applicano i premi previsti per le autovetture ad uso privato **umentati del 60%**.

2. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE

I premi sono **umentati del 40%**.

3. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE

Quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- i locatori sono muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente
 - le autovetture riportano sulla carta di circolazione la dicitura "uso di terzi-locazione senza conducente"
 - il contratto di locazione ha una durata minima di due anni (720 giorni)
- i premi sono **umentati del 10%**.

4. TRAINO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO CON TARGA PROPRIA

Quando sia dichiarato in polizza che l'autovettura traina un rimorchio identificato con targa propria si applica **un aumento del 5%** sul premio previsto per l'autovettura.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" – Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria

Si applica un **umento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un **umento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **umento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **umento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

9. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "X"- Conducente esclusivo

Si applica, sul premio relativo al veicolo assicurato, una **riduzione pari al 2,1%** (- 3 punti) per conducenti esclusivi fino a 25 anni d'età e **pari al 4,9%** (-7 punti) per conducenti esclusivi con un'età da 26 anni in poi. Tali riduzioni sono già riportate nel Prontuario Premi, che tiene conto anche di questo fattore tariffario nel determinare il premio.

10. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "Y" – Conducente Esperto

Si applica, sul premio relativo al veicolo assicurato, una riduzione pari al **2,1%** (- 3 punti) in caso di veicolo guidato unicamente da persone di età superiore a 26 anni che abbiano conseguito idonea patente da almeno due anni (720 giorni). Tale riduzione è già riportata nel Prontuario Premi, che tiene conto anche di questo fattore tariffario nel determinare il premio.

11. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "V" – Bonus Protetto

Quando sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la classe di merito di assegnazione della Compagnia è compresa fra la S6 e la 3

- sull'attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) nell'annualità in corso e nelle due annualità precedenti e non sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) nelle restanti annualità,

si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Fino al 30/9/2014 per le polizze con numero di anni superiore a 4 di permanenza ininterrotta con la Compagnia in CU1 e classe di Compagnia S6 (se nell'attestazione dello stato del rischio risultano zero sinistri [pagati e/o riservati] nell'annualità in corso e nelle due annualità precedenti e non sono presenti le sigle N.A. o N.D. nelle restanti annualità), FONDIARIA-SAI applicherà -per la *Condizione Aggiuntiva "V"- Bonus Protetto-* un premio di 2 euro.

12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" – Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni)

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

13. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento annuo pari ad euro 6,46 (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78) sul premio relativo al veicolo assicurato per autovetture ad uso privato ed autoveicoli ad uso promiscuo e pari ad euro 17,82 (semestrale: euro 18,46, trimestrale: euro 18,58, quadrimestrale: euro 18,72) per autotassametri.

14. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio previsto per le autovetture ad uso privato.

15. AUTOVETTURE AD USO PRIVATO ADATTATE PERMANENTEMENTE PER LA GUIDA O PER IL TRASPORTO DI DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE

Per le autovetture ad uso privato che, in base a quanto riportato sulla Carta di Circolazione, risultino adattate permanentemente per la guida o per il trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie si applica il corrispondente premio **ridotto del 15%**.

16. TARIFFE APPLICABILI

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA

- Tariffe Bonus Malus e Bonus Malus con franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "F", Condizione Particolare "P", Condizione Particolare "PF")
- Tariffa con Franchigia Fissa ed Assoluta (Condizione Speciale "E", Condizione Particolare "O").

Questa tariffa è applicabile solo per le polizze amministrare nella forma a Libro Matricola.

SETTORE III

AUTOBUS E FILOBUS

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal *Regolamento Isvap n. 4/2006* in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE DI PROVENIENZA FONDIARIA-SAI
CON FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS DIVERSA DAL BONUS/MALUS
LAVORO E TRASPORTO**

Classe di merito di assegnazione <i>FONDIARIA-SAI</i> con formula tariffaria <i>Bonus/Malus</i> diversa dal <i>Bonus/Malus Lavoro e Trasporto</i> indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione	Classe di merito di assegnazione in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull'attestazione
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16
8		17	17
9		18	18

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Per i veicoli per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria si applica **un aumento pari ad ulteriori 30 posti sul premio base** del veicolo.

2. VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINISCUOLABUS, SCUOLABUS, AUTOBUS ED AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE O ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI NOVE POSTI O FINO A NOVE POSTI MA CHE - PER EFFETTO DEL TRASPORTO SPECIFICO - OTTENGANO L'AUTORIZZAZIONE PER UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A NOVE

Si applicano i premi previsti per autobus extraurbani di uguale capienza in posti **ridotti del 40%**.

3. VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extraurbani **ridotto del 65%**.

Qualora sia dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio identificato con targa propria si applica, oltre al premio di cui sopra, un **sovrappremio pari al 2%** del premio stesso.

4. TRENI LILLIPUZIANI SU RUOTE GOMMATE

Si applica il premio base di tariffa fissa (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani **ridotto del 65%**.

5. TARIFFE APPLICABILI

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA

- Tariffa Fissa
- Tariffa con Franchigia Fissa ed Assoluta (Condizione Speciale "E", Condizione Particolare "O")

- Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote e Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote con franchigia (Condizione Speciale "L")
- Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto e Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto con franchigia (Condizione Speciale "LT")

6. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un aumento del 2,5% sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria**

Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.

8. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**

Si applica un aumento del 2% sul premio relativo al veicolo assicurato.

9. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un aumento del 4% sul premio relativo al veicolo assicurato.

10. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" - Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni)**

Si applica un aumento del 3% sul premio relativo al veicolo assicurato.
Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

11. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**

Si applica un aumento annuo pari ad euro 44,67 (semestrale: euro 46,27, trimestrale: euro 46,59, quadrimestrale: euro 46,94) sul premio relativo al veicolo assicurato

12. **VEICOLI IN SERVIZIO MISTO URBANO ED EXTRAURBANO**

Quando il servizio comprende inscindibilmente linee urbane vere e percorsi anche extraurbani od infra urbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 Km (30.000 metri) dal capolinea urbano, i rischi sono assimilati a quelli urbani.

SETTORE IV

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE
QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA E TARA

Le Carte di Circolazione conformi alla Direttiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il "peso complessivo a pieno carico" (p.c. a p.c.), bensì la "*massa massima a carico ammissibile del veicolo*" (**punto F2**).

Ai fini tariffari, tale dato corrisponde in tutto e per tutto al p.c. a p.c. della motrice.

Al **punto O1** viene invece indicata la "*massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato*". Ai fini tariffari, tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile.

Al **punto F3** viene indicata la "*massa massima a carico ammissibile all'insieme*". Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eventuale rimorchio.

In caso di **trattore stradale** al fine di determinare la "tara" del veicolo occorre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di Circolazione.

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE DI PROVENIENZA FONDIARIA-SAI
CON FORMULA TARIFFARIA *BONUS/MALUS* DIVERSA DAL *BONUS/MALUS*
LAVORO E TRASPORTO**

Classe di merito di assegnazione <i>FONDIARIA-SAI</i> con formula tariffaria <i>Bonus/Malus</i> diversa dal <i>Bonus/Malus</i> <i>Lavoro e Trasporto</i> indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione	Classe di merito di assegnazione in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull'attestazione
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16
8		17	17
9		18	18

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO

1) All'atto della stipulazione del contratto l'autocarro leggero (fino a 35q.li (3.500 kg)) o l'autocaravan avente le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un altro autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **11**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto l'autocarro leggero (fino a 35q.li (3.500 kg)) o l'autocaravan avente le seguenti caratteristiche:

- ❖ è assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un altro autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui ultimo attestato di rischio utile risultavano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **12**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Nel caso di **autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici** per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso **speciale o per trasporti specifici** di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente a quello della sola motrice aumentato del peso massimo / massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.

Per i **trattori muniti di ralla** che trainano semirimorchi (**AUTOARTICOLATI**), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Per i **MOTOTRATTORI** si applica un **aumento del 5%** sul premio previsto per un motocarro di pari cilindrata.

2. TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE, LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), si applica un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- sostanze radioattive: la definizione del premio è riservata alla Direzione.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare H)

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili, escluso il trasporto di gas tossici, di materie esplosive e di sostanze radioattive, si applica un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE che prevedano la Condizione particolare I)

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), escluso il trasporto di sostanze radioattive, si applica un sovrappremio del 100% sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.

3. AUTOCARRI DI P.C.P.C./ MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35Q.li (3.500 kg) (a 45 Q.li se (4.500 kg) a trazione elettrica o a batteria) ED EVENTUALI RIMORCHI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE

- Se in servizio continuativo: si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi, di corrispondente capienza **umentato del 10%**.
- Se in servizio occasionale: si applica per ogni giornata di rischio il **2%** del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza **umentato del 10%** salvo, ove il contraente la richieda, l'applicazione della Norma Comune n.2- Polizze di durata inferiore ad un anno.

4. AUTOCARRI DESTINATI AL TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE E COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35q.li (3.500 kg) (a 45 Q.li (4.500 kg) se a trazione elettrica o a batteria)

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza **umentato del 10%**.

5. NOLEGGIO E LOCAZIONE

- Per i veicoli per trasporto cose dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg), (compresi ad es. i ciclomotori adibiti al trasporto di cose ed i motocarri), si applica un **sovrappremio dell'85%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.
- Per i veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg) si applica il **premio previsto per il trasporto per conto terzi**.

6. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - **ridotti del 50%**.

7. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMINI IN BLOCCO

Si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi **ridotti del 40%**.

8. TRATTORI STRADALI MUNITI DI SOLO GANCIO PER IL TRAINO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Quando tali veicoli siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi e semirimorchi si applicano i premi previsti per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico / massa massima pari al peso complessivo / massa massima del trattore e del peso massimo / massa massima rimorchiabile **ridotti del 40%**. Nel caso in cui il rimorchio/semirimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose o lubrificanti, nella determinazione dei premi relativi al trattore stradale si applicano le disposizioni previste dal precedente punto 2.

9. CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I premi di tariffa sono **aumentati del 10%**.

10. "MOTOCARRI" – "TRICICLI PER TRASPORTO COSE" AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Per i veicoli che, in base alle risultanze del certificato di circolazione, risultano regolarmente omologati per il trasporto di un numero superiore a due persone (compreso il conducente), con un massimo di quattro, si applica un **sovrappremio del 15%**.

11. AUTOCARRI EQUIPARATI ALLE AUTOVETTURE

In presenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti (Provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 - ai sensi dell'art. 35, comma 11. del D.L. 4 luglio 2006, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248), un veicolo immatricolato come autocarro deve essere considerato ai fini tariffari e contrattuali come un'autovettura (Settore I).

12. VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI TARGATI C.R.I.

(L'elenco delle tipologie di veicoli riportato di seguito è tassativo)

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Tariffa applicabile</i>
-Ambulanze	per autoveicoli
-Carri Attrezzi	si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 25% .
-Veicoli adibiti al trasporto di latte	Per i carri attrezzi dati a noleggio o locazione si applicano i premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 30% .

-Veicoli per soccorso avanzato

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):

si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 50%.

-Veicoli usati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto di attrezzature o per uso abitazione (muniti e non del "Nullaosta di agibilità" rilasciato dalle competenti autorità)

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):

si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima aumentati del 15%.

-Autoveicoli Gru e Gru autocarrate (mezzi non idonei a portare carico utile proprio)

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg):

si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 10%**.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri -**conto terzi**-di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg):

si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 45%**.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Tariffa applicabile</i>
-Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%.</p> <p>Per i veicoli <u>dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%.</p> <p>Per i veicoli <u>dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
-Autocaravan (autoveicoli per uso abitazione, autocase, camper)	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 58%.</p>
-Autoinnaffiatrici	<p>Per i veicoli <u>dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%.</p>
-Autoscale e Autoveicoli scala	
-Autotorri	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 58%.</p>
-Stazioni mobili per trivellazioni	
-Trasporti funebri/ Autofunebri	<p>Per i veicoli <u>dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Tariffa applicabile</i>
<i>-Trasporti immondizia e Nettezza urbana in genere</i>	<i>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</i> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri.
<i>-Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione</i>	<p>Per i <u>veicoli dati a noleggio o locazione</u> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri augmentati del 30%.</p> <p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima <u>fino a 60 q.li (6.000 kg):</u></i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 55%.</p> <p><u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 100%.</p> <p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima <u>oltre 60 q.li (6.000 kg):</u></i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 5%.</p> <p><u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Tariffa applicabile</i>
-Autocatramatrici	per i ciclomotori ed i motoveicoli: si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri ridotti del 20% .
-Autopompe	
-Autospazzatrici	<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> , in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25% .
-Autospurghi	
-Esposizioni e mostre (esclusa la vendita)	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 30% .
-Gruppi elettrogeni	<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> , in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25% (l'aumento si applica sui premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima).
-Officine mobili	
-Stazioni mobili per calcestruzzo	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 30% .
-Veicoli per il trasporto di acqua potabile	
-Veicoli per riprese cinematografiche e televisive	<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> , la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.
-Autoambulatori	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 15% .
-Autobanche	
-Autobetoniere	<u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> , in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25% (l'aumento si applica sui premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima).
-Autoemoteche	
-Rappresentazioni teatrali	per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20% . <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> , la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

-Parchi di divertimento	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico/ massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 20%.</p> <p>Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri -conto terzi- di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 40%.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico/ massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima.</p> <p>Per i veicoli dati a noleggio o locazione, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima conto terzi.</p>
--------------------------------	---

13. **TARIFFE APPLICABILI**

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.

- Tariffa Bonus Malus Due Ruote e Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "H")
- Tariffe Bonus Malus Grandi Ruote e Bonus Malus Grandi Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "L")
- Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto e Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto con franchigia (Condizione Speciale "LT")
- Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "E", Condizione Particolare "O")
- Tariffa Fissa con maggiorazione del premio per sinistrosità – Peius (Condizione speciale "G", Condizione Particolare "Q").

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

Per autocarri fino a 60 q.li (6.000 kg) ed oltre 60 q.li (6.000 kg) conto proprio viene eliminato il *Bonus Speciale per Autocarri*, ossia la riduzione del 10% per gli assicurati con Fondiaria SAI Divisione Fondiaria da almeno un anno (360 giorni), senza sinistri nell'ultimo periodo di osservazione

14. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**

Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.

-
15. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria**
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
16. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**
Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
17. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**
Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.
18. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "U" - Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli per trasporto cose e quadricicli per trasporto persone**
Si applica un **aumento del 15%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto; è prestabile in corso di contratto nel caso di sostituzione con cambio veicolo per il quale la condizione è prestabile (per es. sostituzione di ciclomotore con motoveicolo).
19. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" - Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni)**
Non può essere prestata per ciclomotori, quadricicli e motoveicoli.
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

20. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa**
Si applica un aumento pari ad euro 17,30 (semestrale: euro 17,92, trimestrale: euro 18,04, quadrimestrale: euro 18,18) sul premio relativo al veicolo assicurato
-

SETTORE V

MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE,
CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI PERSONE,
MOTOSLITTE, QUADRICICLI LEGGERI

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Motocicli assicurati in precedenza nella forma "con franchigia" o in un'altra forma diversa dal "bonus/malus"
- o Valorizzazione dei precedenti di guida dell'assicurato
- o Veicolo già assicurato all'estero
- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Cambio del Settore Tariffario
- o Veicolo già assicurato con FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal "Bonus/Malus Due Ruote" o presso altra Impresa senza l'indicazione della classe CU nell'Attestato di rischio

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n°10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap. Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità progressa.

N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL'ASSICURATO

1) All'atto della stipulazione del contratto il ciclomotore o il motoveicolo aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (per i ciclomotori dopo l'acquisto)

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in tutte le sei annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **9**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

2) All'atto della stipulazione del contratto il ciclomotore o il motoveicolo aventi le seguenti caratteristiche:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (per i ciclomotori dopo l'acquisto)

- e
- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è anche proprietario/locatario di un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o di un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) per il quale è in corso con FONDIARIA – SAI una polizza nel cui ultimo attestato di rischio utile risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in alternativa:

- ❖ sono assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura,

e

- ❖ il relativo proprietario/locatario, o un suo familiare convivente, è in possesso di un attestato di rischio in corso di validità - rilasciato da FONDIARIA-SAI - relativo ad un veicolo per trasporto di persone (esclusi gli autobus ed i filobus e compresi gli autocaravan) o un autocarro fino a 35q.li (3.500 kg) di sua proprietà o a lui locato oggetto di furto totale, alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva. Tale veicolo appartiene ad un settore tariffario diverso da quello del veicolo precedentemente assicurato, nel cui attestato di rischio risultano zero sinistri (pagati e/o riservati) in almeno tre annualità e sono presenti le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile) in tutte le rimanenti annualità considerate,

in entrambe i casi vengono inseriti nella classe di merito **12**.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) non equivalgono a zero sinistri.

La classe di assegnazione CU è invece determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

MOTOCICLI ASSICURATI IN PRECEDENZA NELLA FORMA "CON FRANCHIGIA" O IN UN'ALTRA FORMA DIVERSA DAL "BONUS/MALUS"

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio; se quest'ultimo non contiene tale indicazione, in alternativa, alle seguenti classi Bonus/Malus:

. classe 9:

se dalla TABELLA DELLA SINISTROSITA' PREGRESSA riportata sull'attestazione di rischio relativa al precedente contratto che non risulta scaduto da più di un anno (360 giorni) non risulta alcun sinistro, né pagato né riservato.

Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) equivalgono a zero sinistri.

. classe 13:

in tutti gli altri casi.

La classe di merito CU è quella indicata nell'attestato di rischio; in caso contrario, è determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO PER I QUALI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE NON CONSENTE IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDUCENTE

Si applicano i corrispondenti premi di Tariffa **ridotti del 33%**.

2. MOTOCARROZZETTE, MOTOSLITTE e QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO

I premi di tariffa sono **aumentati del 35%**.

3. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE E MOTOSLITTE

I premi di tariffa sono **aumentati del 100%**.

4. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applicano i corrispondenti premi di tariffa previsti per i motocicli ad uso

privato.

5. **MOTOSLITTE CHE TRAINANO SLITTE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE**

Quando sia dichiarato in polizza che la motoslitte traina slitte adibite al trasporto di persone, i premi di tariffa sono **augmentati del 100%**.

6. **MOTOCARROZZETTE ADATTATE PERMANENTEMENTE PER LA GUIDA O PER IL TRASPORTO DI DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE**

Per le motocarrozzette che, in base a quanto riportato sulla Carta di Circolazione, risultino adattate permanentemente per la guida o per il trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie si applica il corrispondente premio di tariffa **ridotto del 15%**.

7. **CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

I premi di tariffa sono **augmentati del 10%**.

8. **TARIFFE APPLICABILI**

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.

- o Tariffa Bonus Malus Due Ruote e Tariffa Bonus Malus Due Ruote con Franchigia fissa ed assoluta (Condizione Speciale "H")
- o Tariffa Bonus Malus motocicli (Condizione Particolare "PT") e Tariffa Bonus Malus con Franchigia per motocicli (Condizione Particolare "PFM")
- o Tariffa No Claim Discount con franchigia (Condizione Particolare "NCF")
- o Tariffa No Claim Discount con Peius (Condizione Particolare "NCP")
- o Tariffa con franchigia fissa ed assoluta (Condizione Particolare "O")

9. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

10. **CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria**

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

11. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "U" - Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli per trasporto cose e quadricicli per trasporto persone

Si applica un **aumento del 15%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto; è prestabile in corso di contratto nel caso di sostituzione con cambio veicolo per il quale la condizione è prestabile (per es. sostituzione di ciclomotore con motoveicolo). **Non prestabile per i nuovi contratti stipulati -a partire dall'1/6/2013- nella Convenzione per i veicoli di interesse storico (AJ440).**

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento pari ad euro 6,46 (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78) sul premio relativo al veicolo assicurato

SETTORE VI

MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- Cambio del Settore Tariffario

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal *Regolamento Isvap n. 4/2006* in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n° 10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE DI PROVENIENZA FONDIARIA-SAI
CON FORMULA TARIFFARIA *BONUS/MALUS* DIVERSA DAL *BONUS/MALUS*
LAVORO E TRASPORTO**

Classe di merito di assegnazione <i>FONDIARIA-SAI</i> con formula tariffaria <i>Bonus/Malus</i> diversa dal <i>Bonus/Malus</i> <i>Lavoro e Trasporto</i> indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione	Classe di merito di assegnazione in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull' <i>attestazione</i>
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16
8		17	17
9		18	18

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. GATTO DELLE NEVI

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati:
si applicano i premi previsti per i rulli compressori.
- Se adibito esclusivamente al trasporto di cose:
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 100%**.
- Se adibito esclusivamente al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 300%**.
- Se si dichiara in polizza che traina un rimorchio adibito al trasporto di persone:
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 30%**.

2. TARIFFE APPLICABILI

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.

- Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale "L")
- Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto e Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto con franchigia (Condizione Speciale "LT")
- Tariffa Fissa

3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" – Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni)

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento pari ad euro 6,97 (semestrale: euro 7,22, trimestrale: euro 7,26, quadrimestrale: euro 7,32) sul premio relativo al veicolo assicurato.

SETTORE VII

MACCHINE AGRICOLE

CLASSE BONUS/MALUS

Corrispondenza tra classi FONDIARIA - SAI e classi CU di cui al Regolamento Isvap n. 4/2006

Con riferimento alle disposizioni relative a:

- o Contratti conclusi a distanza, in caso di recesso o di risoluzione prima della scadenza annuale
- o Veicolo rimasto invenduto dalla consegna in conto vendita
- o Cambio del Settore Tariffario

si precisa che le condizioni previste da FONDIARIA - SAI differiscono da quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 4/2006 in materia di classe di assegnazione per i veicoli assicurati nella forma "Bonus/Malus".

PERIODO MASSIMO DI SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

In caso di applicazione delle Condizioni NUOVA1^a GLOBAL il periodo massimo di sospensione della polizza è pari a 18 mesi (540 giorni) (art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Per le polizze che prevedono Condizioni diverse da NUOVA1^a GLOBAL la durata massima del periodo di sospensione è invece pari a 12 mesi (360 giorni) (ex Provv.CIP n° 10/93).

INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, sull'attestato di rischio rilasciato da FONDIARIA - SAI vengono sempre indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni FONDIARIA - SAI (= *classe di assegnazione*) che la classe di assegnazione CU derivante dall'applicazione del sopraindicato Regolamento ISVAP, le cui regole evolutive sono state mutate dalla clausola Bonus/Malus prevista dall'ultimo Provvedimento CIP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus/Malus le stesse classi previste dal regolamento Isvap.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

N.B. La classe CU (determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006) NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza e di assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE DI PROVENIENZA FONDIARIA-SAI
CON FORMULA TARIFFARIA *BONUS/MALUS* DIVERSA DAL *BONUS/MALUS*
LAVORO E TRASPORTO**

Classe di merito di assegnazione <i>FONDIARIA-SAI</i> con formula tariffaria <i>Bonus/Malus</i> diversa dal <i>Bonus/Malus</i> <i>Lavoro e Trasporto</i> indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull' <i>Attestazione</i>	Classe di merito di assegnazione	Classe di merito di assegnazione in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull'attestazione
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16
8		17	17
9		18	18

La classe di assegnazione CU determinata in base al Regolamento Isvap n. 4/2006 è invece quella indicata dall'attestato di rischio. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. TARIFFE APPLICABILI

I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la Garanzia RCA.

- Tariffa Bonus Malus Grandi Ruote (Condizione Speciale "L")
- Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto e Tariffa Bonus Malus Lavoro e Trasporto con franchigia (Condizione Speciale "LT")
- Tariffa Fissa

2. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societa' Proprietaria/Locataria

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "T" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 4%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "W" - Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese (30 giorni)

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

Può essere prestata solo all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDAVERDE

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "KC" - Rinuncia al diritto di rivalsa

Si applica un aumento pari ad euro 6,46 (semestrale: euro 6,69, trimestrale: euro 6,73, quadrimestrale: euro 6,78) sul premio relativo al veicolo assicurato

NORME COMUNI PER NATANTI, IMBARCAZIONI, MOTORI AMOVIBILI

1. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

2. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è consentita la sospensione della garanzia RCA in corso di contratto.

3. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

SETTORE I

- TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MOTORE (amovibile e/o inamovibile), COME DEFINITE ALL'ART.1, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 luglio 2003, n.172
- UNITA' ADIBITE AD USO PRIVATO DIVERSE DAL DIPORTO FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA, MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI
- MOTORI AMOVIBILI DI QUALSIASI POTENZA

DEFINIZIONI

USO DIPORTO

(Legge 11/02/1971 n. 50, art. 1)

Navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

USO PRIVATO

(Art. 3 DPR 24/11/1970 n.973 e Circolare del Min. dei Trasporti del 8/9/1997)

Navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro.

Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività;
- che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio;
- con i quali Enti o Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. **DURATA INFERIORE AD UN ANNO - pattuibile per i soli natanti di potenza superiore a 90 cv fiscali**

- Per un periodo di 15 giorni consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 60%**
- Per un periodo di quattro mesi (120 giorni) consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 20%**.

2. **AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA/TARGA PROVA**

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 cv fiscali.

3. **IMBARCAZIONI E NATANTI DA NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO**

Si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio di tariffa.

4. **NOLEGGIO O LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO**

Si applica un **sovrappremio del 150%** sul corrispondente premio di tariffa.

5. **MOTO D'ACQUA**

Si applica un **sovrappremio del 120%** sul corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.

6. **HOVERCRAFT**

Si applica il corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.

7. **DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI**

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- EUR 75 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 cv
- EUR 150 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre a 90 cv.

Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "B".

8. **DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Deve essere applicato un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio di tariffa.

In caso di danni a cose di terzi trasportati viene applicata una franchigia assoluta di **Eur 75 per sinistro**.

Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "H".

9. **ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE**

I limiti di navigazione possono essere estesi al Mar Nero e alle coste orientali

dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie, con l'applicazione di un **sovrappremio del 10%**.

Devono essere richiamate in polizza le Condizioni Aggiuntive "A" o "H" (quest'ultima solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso al 31/01/2005 che prevedono il prodotto Linea Guida Blu).

10. ATTIVITA' IDROSCIATORIA – TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

- Contratti della Divisione SAI in corso con prodotto diverso da NUOVA1^aGLOBAL dev'essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "E"
- Contratti della Divisione Fondiaria in corso con prodotto diverso da NUOVA1^aGLOBAL: dev'essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "G"
- Contratti NUOVA1^aGLOBAL: questa estensione è sempre compresa nell'oggetto della assicurazione

11. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di pari potenza fiscale.

12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo all'unità/motore amovibile assicurati.

SETTORE II

UNITA' FINO A 25 TONNELLATE (25.000 KG) DI STAZZA LORDA ADIBITE AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE (ESCLUSE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO), MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI

SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI

1. **RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Per un periodo di 6 mesi (180 giorni) consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 40%**.

2. **NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale **ridotto del 34%**; non si applica il premio aggiuntivo per il numero di posti.

3. **DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI**

Deve essere applicato un **aumento del 100%** sul premio di tariffa escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, con franchigia assoluta di **EUR 75 per sinistro. Il massimale per sinistro non puo' essere inferiore a € 10.000.000**; il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali di terzi è pari al **10%** del massimale per sinistro.

Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "B".

4. **DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa. **Il massimale per sinistro non puo' essere inferiore a € 20.000.000**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al **5%** del massimale per sinistro. La garanzia è prestata fino ad un massimo di **EUR 300 per ogni terzo danneggiato**.

Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "C".

5. **DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

Devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio indicati ai punti 3 e 4. **Il massimale per sinistro non puo' essere inferiore a € 10.000.000**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 10% del massimale per sinistro. La garanzia per i danni agli

indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di **EUR 300 per ogni terzo danneggiato**.

In caso di danni a cose o animali di terzi non trasportati viene applicata una franchigia assoluta di **Eur 75 per sinistro**.

Deve essere richiamata in polizza la Condizione Aggiuntiva "D".

6. ALISCAFI

Si applica un **sovrappremio del 50%** sui premi di tariffa (compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti) e sugli eventuali sovrappremi.

7. AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO

Riservato alla Direzione.

8. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo all'unità assicurata.

9. Valido solo per il rinnovo dei contratti della Divisione Fondiaria in corso con il Prodotto Linea GUIDA BLU

Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti a trasporto pubblico di persone (Condizione Particolare F)

Si applicano i seguenti criteri tariffari (a+b):

- a. premio di tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, aumentato del 100%
- b. premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa aumentato del 25%.

La garanzia per i danni agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di euro 103,29 per ogni persona danneggiata.

Nei casi di cui sopra il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a € 10.000.000.

AUTO INTELLIGENTE**Livelli di offerta**

L'applicazione in polizza delle condizioni Auto Intelligente avviene, in funzione dei veicoli assicurabili, mediante il richiamo dei seguenti allegati contrattuali ciascuno dei quali è abbinato ad uno specifico dispositivo satellitare Octo Telematics:

Veicoli assicurabili	Allegato "Condizioni Auto Intelligente"	Dispositivo
Settore I - esclusi rimorchi	Allegato ASC	SUPER EASY (comodato)
	Allegato AFC	FULL (comodato)
	Allegato AFP	FULL (proprietà)
	Allegato ATC	TOP (comodato)
Settore IV - esclusi ciclomotori, motiveicoli e rimorchi	Allegato AFC	FULL (comodato)
	Allegato AFP	FULL (proprietà)

Sconti RCA**Autovetture uso privato**➤ **Sconto alla stipulazione del contratto/inserimento di Auto Intelligente per la prima volta**

Al momento della stipulazione del contratto oppure al momento dell'inserimento in polizza per la prima volta dell'offerta Auto Intelligente applicazione del **20% di sconto** sulla Tariffa in vigore

➤ **Sconto al rinnovo variabile sulla base delle fasce di kilometraggio**

Al rinnovo del contratto indipendentemente dal livello di offerta scelto (qualsiasi allegato/dispositivo) e dalla residenza o età del proprietario verrà applicato lo sconto RCA sulla Tariffa in vigore determinato sulla base della seguente tabella:

Alimentazione e potenza effettiva		Numero di chilometri su base annua				
		Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4	Fascia 5
BENZINA GPL METANO o IBRIDA (Benz+Eletr.)	000-039 kW	0 - 1199	1200 - 1699	1700 - 4299	4300 - 11399	11400 -
	040-049 kW	0 - 2299	2300 - 3099	3100 - 6499	6500 - 14599	14600 -
	050-059 kW	0 - 2899	2900 - 3799	3800 - 7699	7700 - 16299	16300 -
	060-069 kW	0 - 2999	3000 - 3899	3900 - 7999	8000 - 16599	16600 -
	070-089 kW	0 - 3299	3300 - 4399	4400 - 8799	8800 - 17999	18000 -
	090-109 kW	0 - 2899	2900 - 4099	4100 - 8699	8700 - 18399	18400 -
	110-149 kW	0 - 2599	2600 - 3699	3700 - 8199	8200 - 18199	18200 -
150- kW	0 - 1499	1500 - 2299	2300 - 6399	6400 - 16899	16900 -	
DIESEL o IBRIDA (Diesel+Eletr.)	000-039 kW	0 - 3599	3600 - 4699	4700 - 9099	9100 - 18499	18500 -
	040-049 kW	0 - 3399	3400 - 4599	4600 - 9299	9300 - 18899	18900 -
	050-059 kW	0 - 4599	4600 - 5899	5900 - 10999	11000 - 20699	20700 -
	060-069 kW	0 - 4899	4900 - 6299	6300 - 11499	11500 - 21499	21500 -
	070-089 kW	0 - 4999	5000 - 6499	6500 - 11799	11800 - 21999	22000 -
	090-109 kW	0 - 5299	5300 - 6899	6900 - 12499	12500 - 23699	23700 -
	110-149 kW	0 - 5399	5400 - 6999	7000 - 12799	12800 - 25099	25100 -
150- kW	0 - 5299	5300 - 7199	7200 - 14199	14200 - 28699	28700 -	
Coefficiente applicato		0,7	0,75	0,85	0,9	0,97

$Km \text{ su base annua} = [(km \text{ rilevati totali}) + (km \text{ notturni} \times 2) - (km \text{ autostradali} / 2)] / gg \times 365$

Numero di chilometri su base annua

La rilevazione dei chilometri viene effettuata sommando tutte le percorrenze **per il periodo osservato**, anche su targhe diverse (nel caso in cui il contratto sia stato sostituito in corso d'annualità con cambio veicolo) e anche nei casi di cambio tipologia di dispositivo; vengono presi come riferimento i dati tecnici relativi all'ultimo veicolo assicurato.

- **I periodi osservati per la rilevazione dei chilometri sono i seguenti:**
 - **Primo rilevamento:** inizia dal giorno di attivazione (primo giorno di rilevamento) del dispositivo e termina **TRE** mesi prima della scadenza annuale del contratto
 - **Rilevamenti successivi:** hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente più un giorno e terminano sempre **TRE** mesi prima la scadenza annuale del contratto.
- Determinato il periodo di osservazione vengono sommati i chilometri km percorsi. Qualora il periodo di osservazione non sia costituito da dodici mesi, **il totale dei chilometri percorsi è riparametrato su base annua** secondo la proporzione:
 $Totale \text{ KM: } GG \text{ osservati} = X : 360$
Il valore **X** così determinato, costituisce la percorrenza media del veicolo in un anno che dovrà essere considerato per l'applicazione dello sconto ed evidenziato sui documenti contrattuali.

In ogni caso, il periodo di osservazione non potrà essere inferiore a 180 giorni: per periodi inferiori, al rinnovo verrà confermato lo sconto in vigore sulla polizza nell'annualità precedente.

- **Il conteggio dei giorni** (che parte come evidenziato dalla data di attivazione del dispositivo) considera solo i giorni per i quali il **dispositivo risulta ATTIVO**. Pertanto, all'interno di ciascun periodo occorre non conteggiare il numero dei giorni per i quali il dispositivo risulta in stato diverso da attivo (per es. dispositivo guasto o non attivato).
- **Per le polizze con rateo iniziale più annualità**, non viene effettuato alcun conteggio dei chilometri alla scadenza del rateo.
Alla scadenza dell'annualità il conteggio terrà conto anche dei giorni del rateo iniziale e il periodo di osservazione, pertanto, risulterà allungato in funzione della durata del rateo.

- **Per le polizze sospese e riattivate con proroga della scadenza**, non vengono naturalmente conteggiati i giorni in cui il contratto e le relative garanzie sono rimaste sospese.

Autovetture uso diverso da privato

Applicazione del **20% di sconto** sulla Tariffa in vigore.

Veicoli del settore IV - esclusi ciclomotori, motoveicoli e rimorchi

Applicazione del **10% di sconto** sulla Tariffa in vigore.

Coesistenza con convenzione con sconto RCA

E' sempre possibile l'abbinamento con Auto Intelligente anche quando la polizza preveda l'applicazione di un'altra convenzione con sconto RCA.

Troverà applicazione lo sconto da convenzione e ad esso si aggiungerà quello di Auto Intelligente:

la percentuale complessiva non può superare il 30%.

Nei casi in cui venga superata questa soglia, si applicherà comunque l'intera percentuale di sconto derivante dalla convenzione e fino al raggiungimento del 30% la riduzione di **Auto Intelligente**.